



**COMUNICATO UFFICIALE N. 374**  
**Stagione Sportiva 2016/2017**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 189/AA e 190/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GIUGNO 2017**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 189/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 803 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Franco ROFENA, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCO ROFENA, allenatore di base, nella stagione sportiva 2016/2017 tesserato quale tecnico della squadra di giovanissimi regionali Fascia B girone C della società S.S.D. FUTBOLCLUB S.R.L., in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall'art. 41 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto nel corso della stagione sportiva 2016/2017 attività di proselitismo e comunque collegata al trasferimento ed al collocamento di calciatori tesserati per altra società ed in specie di Cristian Nazzaro e Francesco Delle Donne della S.S.D. Polisportiva De Rossi a favore della S.S.D. FUTBOLCLUB S.R.L.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Franco ROFENA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 3 di squalifica nei confronti del Sig. Franco ROFENA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GIUGNO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 190/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 672 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Francesco NAPOLITANO e della società A.S.D. DOMINA NEAPOLIS ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO NAPOLITANO, Presidente della società A.s.d. Domina Neapolis Academy all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento della calciatrice Manuela Iorio e di sottoporla agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarla di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara Domina Neapolis Academy – Femminile Pontecagnano del 6/12/2015, valevole per il campionato Regionale Femminile;

A.S.D. DOMINA NEAPOLIS ACADEMY, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il tesserato avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco NAPOLITANO in proprio e, in qualità di Presidente, nell'interesse della società A.S.D. DOMINA NEAPOLIS ACADEMY;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Francesco NAPOLITANO e di 1 punto di penalizzazione e € 200,00 (duecento) di ammenda per la società A.S.D. DOMINA NEAPOLIS ACADEMY;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GIUGNO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio